



Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e degrado della città

A.C. 696

Dossier n° 42 - Schede di lettura
9 ottobre 2018

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	696
Titolo:	Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	De Maria
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	7
Date:	
presentazione:	6 giugno 2018
assegnazione:	12 luglio 2018
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Sede:	referente
Pareri previsti:	Commissioni II (Giustizia), V (Bilancio), VIII (Ambiente), XII (Aff. sociali)

Contenuto

Istituzione e durata

La proposta di legge [A.C. 696](#) istituisce, per la durata della XVIII legislatura, una **Commissione bicamerale di inchiesta** parlamentare sulle condizioni di **sicurezza** e sullo stato di **degrado** delle **città** (**art.1, comma 1**).

La Commissione conclude i suoi lavori con la presentazione alle Camere di una relazione finale sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. E' esplicitamente prevista la possibilità di presentare anche relazioni di minoranza. Inoltre, si prevede la presentazione, dopo il primo semestre di attività, di una relazione sullo stato dei lavori (**art. 1, comma 2**).

Si ricorda che nella XVII legislatura è stata istituita una Commissione d'inchiesta monocamerale per verificare le condizioni di sicurezza e di degrado delle città ed in particolare delle periferie urbane. La Commissione ha concluso i propri lavori con l'approvazione della [relazione finale](#) nel dicembre 2017 nella quale ha, tra l'altro, auspicato - per la nuova legislatura - l'istituzione di una Commissione bicamerale per le città e le periferie (vedi oltre il paragrafo dedicato alla relazione finale).

[Relazioni](#)

[XVII legislatura](#)

Composizione

La proposta prevede che la Commissione sia composta da **20 senatori** e **20 deputati**, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante di ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento (**art. 2, comma 1**).

[40 membri](#)

Entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, i Presidenti di Camera e Senato convocano la Commissione per la costituzione dell'**ufficio di presidenza** composto dal presidente, da 2 vicepresidenti e da 2 segretari (**art. 2, comma 2**). L'ufficio di presidenza è eletto dai componenti la Commissione medesima a scrutinio segreto. Nell'elezione del Presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o va al ballottaggio il più anziano di età (**art. 2, comma 3**).

[Elezione dell'ufficio di presidenza](#)

La Commissione elegge al proprio interno due vice presidenti e due segretari con il sistema del voto limitato. Ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome e risultano

eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o va al ballottaggio il più anziano di età (**art. 2, comma 4**).

Compiti

La proposta individua i seguenti compiti (**art. 3**) della Commissione di inchiesta:

- individuare **aree critiche** per accertare lo stato del degrado delle città e delle loro periferie, con particolare attenzione alle **implicazioni sociali e della sicurezza** legate anche a una maggiore presenza di stranieri residenti;
- monitorare lo stato di degrado e disagio sociale delle periferie delle città, attraverso l'ausilio dei soggetti (istituzioni, associazioni ecc.) che si occupano di **immigrazione** e di **povertà**;
- monitorare le connessioni che possono emergere tra disagio urbano e **radicalismo** religioso;
- individuare proposte che provengono dalle **città** nelle quali si è raggiunto un buon livello di integrazione e dove il disagio sociale e la povertà sono stati affrontati con efficaci interventi pubblici e privati;
- individuare le aree interessate dall'**abusivismo edilizio** e dell'**occupazione** abusiva di immobili;
- individuare programmi di ampliamento delle **prestazioni sociali** di contrasto alla povertà;
- proporre **interventi**, anche di carattere normativo, al fine di rimuovere le situazioni di degrado delle città e di attuare politiche per la sicurezza per prevenire fenomeni di **reclutamento di terroristi** e di **radicalizzazione**.

Obiettivi
dell'inchiesta

Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della **collaborazione** degli enti locali, delle istituzioni, degli istituti di statistica e delle banche dati delle Forze di polizia.

Collaborazioni

Poteri e limiti

L'**articolo 4** della proposta in esame richiama quanto già previsto dall'art. 82, 2° comma, Cost. in merito alla possibilità per la Commissione di procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (**comma 1**).

Come di consueto, la proposta di legge stabilisce **ulteriori limitazioni**, prevedendo che la Commissione non possa adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale (**art. 4, comma 2**).

Limiti

L'art. 133 c.p.p. prevede che se il testimone, il perito, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

Per quanto concerne le **audizioni a testimonianza** rese davanti alla Commissione, la proposta richiama l'applicabilità degli artt. 366 (*Rifiuto di uffici legalmente dovuti*) e 372 (*Falsa testimonianza*) del codice penale (**art. 4, comma 3**).

Testimonianze

La proposta di legge dispone la non opponibilità alla Commissione, limitatamente alle materie oggetto di indagine, del **segreto d'ufficio, professionale e bancario**, precisando altresì che è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato segreto difensivo ex art. 103 c.p.p. Per il **segreto di Stato** trova applicazione la normativa dettata dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 (**art. 4, comma 4**).

Non opponibilità
del segreto

Il **segreto di Stato** è attualmente disciplinato principalmente dalla legge di riforma dei servizi di informazione (L. 124/2007) e, in sede processuale, dagli artt. 202 e segg. c.p.p. Quest'ultimo, in particolare, prevede tra l'altro che i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.

Il **segreto d'ufficio** obbliga l'impiegato pubblico a non divulgare a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso (art. 15, DPR 3/1957). Tale disposizione non si applica nei confronti del personale non dirigenziale (D.Lgs. 165/2001, allegato A).

Parimenti, determinate categorie di persone (sacerdoti, medici, avvocati ecc.) non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, ad esempio in qualità di periti (segreto professionale ex art. 200 c.p.p.).

Per quanto riguarda il segreto bancario, si applicano i principi in materia di trattamento dei dati personali, ora contenuti nel Regolamento UE 2016/679; l'art. 6 del Regolamento afferma che il trattamento dei dati personali (che comprende anche la loro comunicazione a terzi) è lecito in presenza del consenso dell'interessato, nonché quando è «necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte», come nel caso dei contratti bancari. In questa ultima ipotesi, gli istituti di credito possono comunicare a terzi i dati personali trattati purché abbiano preventivamente informato il cliente - al momento della conclusione del contratto - circa le categorie di possibili destinatari della comunicazione (artt. 13 e 14 del Regolamento). I dati non potranno essere comunicati o diffusi a soggetti diversi da quelli indicati nell'informativa. La previsione della proposta di legge, consente dunque, alla Commissione parlamentare di accedere ai dati bancari diversamente coperti da riservatezza.

Parimenti, non può essere opposto il segreto da parte di altre Commissioni di inchiesta (**art. 4, comma 5**).

Inoltre, la Commissione può acquisire copie di **atti e documenti** relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti in deroga all'articolo 329 c.p.p. che copre con il segreto gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. L'autorità giudiziaria può ritardare - motivando il ritardo con apposito decreto e solo per ragioni di natura istruttoria - la trasmissione degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per 30 giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa (**art. 5, comma 1**).

Acquisizione di atti

La proposta, inoltre, assegna alla Commissione il potere di stabilire quali atti e documenti non devono essere divulgati; in ogni caso devono rimanere **riservati** i documenti relativi a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari (**art. 5, comma 2**).

Riservatezza degli atti trasmessi

Si evidenzia che rispetto ad altri provvedimenti istitutivi di Commissioni di inchiesta parlamentari, il testo non prevede la *clausola che vincola la Commissione a mantenere l'eventuale regime di segretezza degli atti trasmessi coperti da segreto* (si veda, ad esempio, la L. 99/2018, di istituzione della Commissione antimafia, art. 5, comma 2).

Organizzazione interna e copertura delle spese

E' previsto, come per altre leggi istitutive di Commissioni di inchiesta, il **vincolo del segreto**, sanzionato penalmente (art. 326 c.p.), per i componenti la Commissione, i funzionari e tutti i soggetti che, per ragioni d'ufficio o di servizio vengono a conoscenza di atti di inchiesta che la Commissione ha secretato ai sensi dell'art. 5, comma 2 (vedi sopra), anche dopo la cessazione dell'incarico; analogamente è sanzionata la diffusione anche parziale di tali atti (**articolo 6**).

Segreto interno

Viene affermato il principio della **pubblicità delle sedute** della Commissione, ferma restando la possibilità di disporre diversamente (**art. 7, comma 1**). La proposta demanda la disciplina dell'organizzazione delle attività e del funzionamento della Commissione ad un **regolamento interno** da approvare prima dell'avvio delle attività di inchiesta (**art. 7, comma 2**).

Regolamento

La Commissione può inoltre avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le **collaborazioni** ritenute necessarie. La scelta dei collaboratori è rimessa al Presidente, previo parere della Commissione (**art. 7, comma 3**).

Per l'**espletamento delle funzioni** della Commissione si prevede che essa fruisca di personale, locali e strumenti operativi posti a disposizione dal Presidente delle Camere, d'intesa tra loro (**art. 7, comma 4**).

Le **spese** per il funzionamento della Commissione sono determinate nella misura di **60.000** euro all'anno e sono a carico per metà del bilancio interno della Camera e per l'altra metà del Senato. Solo per esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, può essere disposto un incremento delle spese (al massimo del 30%) previa richiesta motivata del Presidente della Commissione. L'incremento deve essere autorizzato dai Presidenti delle Camere con determinazione adottata d'intesa tra loro (**art. 7, comma 5**).

Spese di funzionamento

La Commissione monocamerale d'inchiesta istituita nella XVII legislatura

Nella XVII legislatura, il tema della sicurezza della città è stato oggetto di indagine da parte della Camera che ha istituito nel 2016 una Commissione d'inchiesta monocamerale per verificare le condizioni di sicurezza e di degrado delle città ed in particolare delle periferie urbane. La Commissione ha concluso i suoi lavori con l'approvazione della [relazione finale](#) nel dicembre 2017 vertente, in particolare: sul rafforzamento degli strumenti parlamentari e governativi per promuovere e gestire le politiche urbane, sulle politiche per la rigenerazione urbana alla luce degli indirizzi adottati dall'Agenda urbana europea, sulla gestione della sicurezza e sulle e politiche attive per il sociale. La Commissione, inoltre, ha auspicato "che nella XVIII legislatura il Parlamento possa rendere permanente l'esperienza utilmente sperimentata nell'ultimo anno, istituendo una Commissione bicamerale per le città e le periferie".

Relazione finale

Nella relazione conclusiva della Commissione viene evidenziato preliminarmente come una delle maggiori criticità delle aree urbane è rappresentata da un *deficit* di presenza istituzionale che, invece, è necessaria per rispondere alle richieste dei cittadini, nonché per elevare i livelli di sicurezza percepita. E' stata a tal fine ipotizzata, nell'ambito di ogni area, la realizzazione di una specifica struttura polifunzionale costituita da nuclei appartenenti alle diverse istituzioni operanti sul territorio che assicuri il primo intervento e la successiva attivazione dell'amministrazione competente, oltre alle fondamentali attività di ascolto e di monitoraggio dei fenomeni di interesse. Particolarmente significativa è stata ritenuta l'attivazione dei patti di sicurezza che consistono in accordi di collaborazione e di solidarietà stipulati tra Stato ed enti locali – sulla base di un accordo quadro sottoscritto il 20 marzo 2017 tra il Ministero dell'interno e Anci – per realizzare azioni congiunte di più livelli di governo e promuovere, anche in via sussidiaria, interventi per rendere effettivo il diritto alla sicurezza.

Sono stati inoltre auspicati interventi per realizzare una condivisione del patrimonio informativo – reso anonimo e cioè privo di riferimenti nominativi – in modo che sia messo a disposizione di tutti i soggetti che si occupano di politiche urbane per lo studio dei fenomeni e l'elaborazione di strategie di intervento.

E' inoltre ricordato dalla Commissione di inchiesta come l'attuazione del principio della sussidiarietà, attraverso la valorizzazione del Terzo settore e dell'associazionismo e del volontariato in genere costituisce, inoltre, una leva strategica per una serie di interventi sociali finalizzati a produrre esternalità di rilievo in grado di aumentare significativamente i livelli di sicurezza. Accanto a ciò è stata sottolineata l'importanza di offrire adeguate risposte alla richiesta di un più serrato controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine: si prende atto del fatto che i vincoli di bilancio non consentono significativi aumenti di organico delle forze di polizia mentre, per le strutture, il Ministero dell'interno procede alla razionalizzazione della loro dislocazione in ottemperanza all'articolo 3 del decreto legislativo n. 177/2016. Viene auspicato che tale ambito sia integrato con la previsione di alcuni standard minimi di sicurezza (come ad esempio il numero di presidi e di operatori forze polizia per numero di abitanti), limitatamente alle aree urbane degradate. Inoltre, potrebbe essere rafforzata la specifica formazione degli operatori di polizia impegnati nelle aree degradate.

Oltre al coordinamento delle forze di polizia nazionali, è stata infatti ribadito come sia fondamentale la collaborazione tra le forze di polizia e le polizie locali – che controllano il territorio – e le forze armate che presidiano il territorio. Tale maggiore integrazione dovrebbe trovare un organico strumento normativo che introduca una specifica disciplina in termini di coordinamento, procedure operative, attribuzioni e poteri. E' stato ritenuto importante anche un potenziamento anche degli strumenti utilizzabili, come ad esempio le interrogazioni al Sistema di indagine riservato alle forze di polizia. In particolare si dovrebbe garantire, in maniera omogenea nell'intero territorio nazionale, il coordinamento tra sicurezza pubblica e polizia locale (come previsto dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione), definendo finalmente in maniera diretta e unitaria ruolo, qualifica specifica e dipendenza istituzionale degli operatori di polizia locale, superando una volta per tutte la possibile dicotomia tra funzioni di polizia locali e funzioni di polizia amministrativa locale. Sul piano normativo, inoltre, sono stati richiamati temi quali: le funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale rese da altri dipendenti pubblici; la cooperazione tra polizia locale e forze di polizia dello Stato; la disciplina dell'armamento e delle uniformi; l'accesso alle banche dati, comprese quelle del Ministero dell'interno; la definizione delle politiche nazionali della sicurezza, delle politiche locali per la sicurezza e delle politiche integrate; l'individuazione degli accordi tra Stato, regioni e autonomie locali come strumento specifico della cooperazione interistituzionale.

Relativamente alla gestione della sicurezza nelle periferie la Commissione di inchiesta ha sottolineato in particolare la strategicità di uno strumento di governance a livello locale, che dovrebbe trovare la sua specifica competenza territoriale nell'ambito comunale, in modo da valorizzare l'indispensabile rapporto di prossimità con i cittadini e, nel contempo, il collegamento delle aree degradate con l'intero tessuto urbano.

Le commissioni d'inchiesta: quadro normativo

In base all'articolo 82 della Costituzione, ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

L'**istituzione della Commissione di inchiesta** può essere deliberata anche da una sola Camera, con atto non legislativo. Nella storia parlamentare si è però andata affermando la prassi di deliberare le inchieste anche con legge, affidandole a Commissioni composte di deputati e senatori, ovvero, in alcuni casi, con due delibere di identico contenuto adottate dalle rispettive assemblee con gli strumenti regolamentari. Nel primo caso viene istituita una vera e propria Commissione bicamerale, mentre nel secondo si hanno due distinte Commissioni che possono deliberare di procedere in comune nei lavori d'inchiesta, rimanendo tuttavia distinte quanto ad imputazione giuridica dei rispettivi atti.

In ogni caso, per quanto riguarda il procedimento di formazione, l'articolo 140 Reg. Camera e l'articolo 162 Reg. Senato stabiliscono che per l'esame delle proposte di inchiesta si segue la procedura prevista per i progetti di legge.

Per quanto riguarda la **nomina dei commissari**, il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi; tale nomina, quindi, deve essere improntata al rispetto del principio di proporzionalità.

Di conseguenza, si applicano l'articolo 56, comma 3, del Reg. Camera e l'articolo 25, comma 3, Reg. Senato, i quali stabiliscono che per le nomine delle Commissioni che, per prescrizione di legge o regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai Gruppi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio richiedendo la designazione di un eguale numero di nomi.

In alcuni casi, l'atto costitutivo della Commissione ha previsto espressamente che il Presidente sia nominato tra i parlamentari non appartenenti alla Commissione, dal Presidente dell'Assemblea ovvero d'intesa tra i Presidenti delle due Camere in caso di Commissione bicamerale.

I poteri inerenti alla **organizzazione dei lavori** sono quelli riguardanti la fissazione del programma dei lavori e l'istituzione di sottocommissioni nonché l'elaborazione e l'approvazione di un regolamento interno. Al riguardo si rammenta che da tempo si è venuta formando la prassi secondo la quale le Commissioni d'inchiesta adottano un **proprio regolamento**, ferma restando l'applicabilità del regolamento della Camera di appartenenza del Presidente della Commissione per quanto non espressamente previsto dal predetto regolamento interno.

La **durata dei lavori** della Commissione è stabilita dal relativo atto istitutivo, che fissa la data di presentazione della relazione finale (che è atto conclusivo dell'attività, anche se il termine assegnato alla Commissione non è ancora scaduto) o assegna un termine finale ai lavori stessi, a partire dalla costituzione o dall'insediamento della Commissione ovvero dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva.

Si ricorda che le Commissioni istituite con atto non legislativo cessano comunque la propria attività con la fine della legislatura mentre quelle istituite con legge possono essere prorogate con una nuova legge.

L'articolo 82, comma secondo, della Costituzione stabilisce che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi **poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria** (c.d. principio del parallelismo).

I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase "istruttoria" delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati, né irrogare sanzioni.

La Commissione può quindi, salvo limitazioni disposte dalla legge, disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testi renitenti.

In particolare, per le **convocazioni di testimoni** davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 - rifiuto di uffici legalmente dovuti da parte dei periti, interpreti, o custode di cose sottoposte a custodia e da parte dei testimoni - e 372 - falsa testimonianza - del codice penale, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria. Si ricorda che per tali

Istituzione di una Commissione di inchiesta

Nomina dei membri

Organizzazione e regolamento

Durata dell'inchiesta

Poteri e limiti

reati, sono previsti, rispettivamente, la reclusione fino a 6 mesi o la multa da euro 30 a euro 516 (art. 366) e la reclusione da 2 anni a 6 anni (art. 372).

La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 Cost., riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione processuale della persona interrogata.

Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal citato comma secondo dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa. In via generale si può affermare che lo svolgimento dell'inchiesta trova gli stessi limiti che la vigente legislazione pone alle indagini dell'autorità giudiziaria, fermo restando che l'atto istitutivo della Commissione può disporre di ulteriori, ovvero prevedere l'inapplicabilità nei confronti della Commissione stessa di disposizioni limitative dell'attività d'indagine dell'autorità giudiziaria; al riguardo si rammenta, in via esemplificativa, che l'articolo 3, comma 2, della legge 30 giugno 1994, n. 430, istitutiva della Commissione antimafia nel corso della XII legislatura, ha disposto la non opponibilità alla Commissione del segreto di Stato con riferimento ai fatti di mafia, camorra ed altre associazioni criminali similari (reati per i quali all'epoca era prevista l'opponibilità del segreto di stato, si vede la versione dell'art. 204 c.p.p. prima delle modifiche apportate dalla legge n. 124/2007).

Particolarmente complesso è il problema dei **rapporti** tra l'attività delle Commissioni d'inchiesta e le **concorrenti indagini della autorità giudiziaria**.

Rapporti con
l'autorità
giudiziaria

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 26 del 2008, ha rilevato che i poteri di indagine spettanti, rispettivamente, alle Commissioni parlamentari di inchiesta e agli organi della magistratura requirente hanno ambiti e funzioni differenti, con la conseguenza che l'esercizio degli uni non può avvenire a danno degli altri, e viceversa. Infatti, il compito delle suddette Commissioni non è di "giudicare", ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere.

Pertanto, il normale corso della giustizia non può essere paralizzato a mera discrezione degli organi parlamentari, ma deve arrestarsi unicamente nel momento in cui l'esercizio dei poteri di indagine dell'autorità giudiziaria possa incidere illegittimamente su fatti ad essa soggettivamente e oggettivamente sottratti e rientranti nella competenza degli organi parlamentari. Sulla base di questa argomentazione, nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, la Corte ha, da una parte, riconosciuto il potere della Commissione parlamentare di disporre lo svolgimento di accertamenti tecnici non ripetibili sull'autovettura corpo del reato, potendo la Commissione esercitare gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria ex art. 82, secondo comma, Cost., e ha, dall'altra, negato che la Commissione potesse opporre un rifiuto alla richiesta, avanzata dalla Procura, di acconsentire allo svolgimento congiunto dei predetti accertamenti tecnici, in base al principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato.

Per quanto riguarda i profili di reciproca **opponibilità del segreto**, fondamentale è la sentenza n. 231/1975 della Corte costituzionale, che ha risolto il conflitto di attribuzioni tra Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia ed i tribunali di Torino e Milano. La Corte ha stabilito che la Commissione non ha l'obbligo di trasmettere ai Tribunali gli atti e documenti da essa formati o direttamente disposti, gli scritti e gli anonimi ad essa originariamente rivolti, che la Commissione abbia ritenuto di mantenere segreti (c.d. segreto funzionale), nonché gli atti già a disposizione del potere giudiziario. La Corte ha stabilito invece l'obbligo per la Commissione di trasmettere ai Tribunali predetti gli altri atti e documenti in suo possesso che non siano coperti all'origine da segreto o siano coperti da segreto non opponibile all'autorità giudiziaria.

Segreto

Nella legislatura in corso sono state istituite le seguenti Commissioni di inchiesta:

- Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (L. 99/2018);
- Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati (L. 100/2018).

Relazioni allegare o richieste

La proposta di legge è accompagnata dalla relazione illustrativa del provvedimento.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La materia, attenendo all'esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari, può ricondursi alla disciplina degli organi dello Stato, riservata dall'articolo 117, secondo comma, lettera *f*), della Costituzione all'esclusiva competenza legislativa statale.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L'articolo 82 della Costituzione prevede che "ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse".